

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1613)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1974
(V. Stampato n. 2412)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MORO)

di concerto col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(PRETI)

e col Ministro delle Finanze
(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 aprile 1974*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali: *a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con Scambio di Note; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'11 aprile 1967, con Scambio di Note effettuato a Singapore il 21 aprile 1972;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Malgascia relativo ai trasporti aerei, con Scambio di Note, concluso a Roma il 23 marzo 1968;

c) Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17, 15 e XX degli Accordi di cui alle lettere *a), b) e c)* dell'articolo 1.

ALLEGATO

AGREEMENT**between the Government of the Italian Republic and the Government
of the Republic of Singapore for air services between and beyond
their respective territories**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Singapore, being parties to the Convention on International Civil Aviation, and

Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1.

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term « the Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof;

(b) the term « aeronautical authorities » means, in the case of the Italian Republic, the Ministry of Transport and Civil Aviation, Inspectorate-General of Civil Aviation, or any person or body authorised to perform any functions at present exercised by the said Inspectorate-General or similar functions; and, in the case of the Republic of Singapore, the Deputy Prime Minister or any person or body authorised to perform any functions at present exercised by the said Minister or similar functions;

(c) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 3 of the present Agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;

(d) the term « change of gauge » means the operation of an air service by a designated airline in such a way that one section of the route is flown by aircraft different in capacity from those used on another section;

(e) the term « territory » in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or trusteeship of that State; and

(f) the terms « air service », « international air service », « airline » and « stop for non-traffic purposes » have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

ARTICLE 2.

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the appropriate Section of the Schedule thereto (hereinafter called « the agreed services » and « the specified routes »).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(2) Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges:

(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

(c) to make stops in the said territory at the points specified for that route in the Schedule to the present Agreement for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail.

(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

ARTICLE 3.

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorisation.

(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied by them in conformity with the provisions of the Convention to the operation of international commercial air services.

(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the privileges specified in paragraph (2) of Article 2 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the Contracting Party designating the airline.

(5) At any time after the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article have been complied with, the airline so designated and authorised may begin to operate the agreed services provided that a service shall not be operated unless a tariff established in accordance with the provisions of Article 10 of the present Agreement is in force in respect of that service.

(6) Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by the airline designated by the other Contracting Party of the privileges specified in paragraph (2) of Article 2 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those privileges in any case where the airline fails to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

falls to operate in accordance with the conditions prescribed in the present Agreement; provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of laws or regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 4.

(1) Aircraft operated on international services by the designated airline of either Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts, supplies of fuels and lubricants and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.

(2) Supplies of fuels, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced into the territory of one Contracting Party by or on behalf of the designated airline of the other Contracting Party or taken on board the aircraft operated by such designated airline and intended solely for use in the operation of international services shall be exempt from all national duties and charges, including customs duties and inspection fees imposed in the territory of the first Contracting Party, even when these supplies are to be used on the parts of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board. The materials referred to above may be required to be kept under customs supervision or control.

(3) The regular airborne equipment, spare parts, aircraft stores and supplies of fuels and lubricants retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that Party, who may require that these materials be placed under their supervision up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with its own customs regulations.

ARTICLE 5.

Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to a simplified control.

ARTICLE 6.

(1) The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into and departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or flights of such aircraft over that territory shall apply to the designated airline of the other Contracting Party.

(2) The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, sojourn in, and departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail, such as formalities regarding entry, exit, emigration and

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

immigration, as well as customs and sanitary measures shall apply to passengers, crew, cargo or mail carried by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party while they are within the said territory.

(3) Each Contracting Party undertakes not to grant any preferences to its own airline with regard to the designated airline of the other Contracting Party in the application of the laws and regulations provided for by the present Article.

(4) When utilising the airports and other facilities offered by one Contracting Party, the designated airline of the other Contracting Party shall not have to pay fees higher than those which have to be paid by national aircraft operating on scheduled international services.

ARTICLE 7.

(1) Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one of the Contracting Parties shall, during the period of their validity, be recognised as valid by the other Contracting Party.

(2) Each Contracting Party reserves its rights, however, not to recognise as valid, for the purpose of flights over its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals or rendered valid for them by the other Contracting Party or by any other State.

ARTICLE 8.

(1) There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

(2) In operating the agreed services, the airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

(3) The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

(a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(b) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and

(c) the requirements of through airline operation.

ARTICLE 9.

The designated airline of one Contracting Party may make a change of gauge at a point in the territory of the other Contracting Party only on the following conditions:

- (a) that it is justified by reason of economy of operation;
- (b) that the aircraft used on the section more distant from the terminal in the territory of the former Contracting Party are smaller in capacity than those used on the nearer section;
- (c) that the aircraft of smaller capacity shall operate only in connexion with the aircraft of larger capacity and shall be scheduled so to do; the former shall arrive at the point of change for the purpose of carrying traffic transferred from, or to be transferred into, the aircraft of larger capacity; and their capacity shall be determined with primary reference to this purpose;
- (d) that there is an adequate volume of through traffic; and
- (e) that the provisions of Article 8 of the present Agreement shall govern all arrangements made with regard to change of gauge.

ARTICLE 10.

(1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

(2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement shall, where possible, be reached through the rate-fixing machinery of the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

(3) If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be agreed upon in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

(4) If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 14 of the present Agreement.

(5) No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the provisions of paragraph (3) of Article 14 of the present Agreement.

(6) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article, these tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article.

ARTICLE 11.

(1) Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to remit to its head office the excess over-expenditure of receipts earned in the territory of the first Contracting Party in the foreign currency in which the receipts are earned.

(2) For the receipts in local currency, each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to remit to its head office the excess over-expenditure of receipts earned in the territory of the first Contracting Party at the official rate of exchange.

ARTICLE 12.

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airline of the first Contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by the designated airline on the agreed services and the origins and destinations of such traffic.

ARTICLE 13.

There shall be regular and frequent consultation between the aeronautical authorities of the Contracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of the present Agreement.

ARTICLE 14.

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation:

(a) they may agree to refer the dispute for decision to an arbitral tribunal appointed by agreement between them or to some other person or body; or

(b) if they do not so agree or if, having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal, they cannot reach agreement as to its composition, either Contracting Party may submit the dispute for decision to any tribunal competent to decide it which may hereafter be established within the International Civil Aviation Organisation or, if there is not such tribunal, to the Council of the said Organisation.

(3) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

(4) If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party may limit,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline of that Contracting Party or to the designated airline in default.

ARTICLE 15.

(1) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this Agreement, it may request consultation between the aeronautical authorities of both Contracting Parties in relation to the proposed modification. Consultation shall begin within a period of sixty days from the date of the request. When these authorities agree on modifications to this Agreement, the modifications shall come into effect when they have been confirmed by an exchange of notes through the diplomatic channel;

(2) If a general multilateral agreement concerning air transport comes into force in respect of both Contracting Parties, this Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of that Agreement.

ARTICLE 16.

Either Contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 17.

The present Agreement shall be subject to compliance with the constitutional requirements of each Contracting Party and shall enter into force on the date of the Exchange of Notes confirming such compliance.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Singapore this 11th day of April 1967 in duplicate in the English Language.

*For the Government
of the Italian Republic:*
FELICE SANTINI

*For the Government
of the Republic of Singapore:*
WONG KENG SAM

ANNEX

SCHEDULE I

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>	<i>Column 3</i>	<i>Column 4</i>
Points of departure:	Intermediate points:	Points in Singapore:	Points beyond:
Points in Italy.	Greece, the Near and Middle East	Singapore	Djakarta
	Egypt		Sydney
	Karachi,		Auckland
	Bombay		
	New Delhi		
	Colombo		
	Rangoon		
	Bangkok		
	Phnom Penh		
	Kuala Lumpur		

SCHEDULE II

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Singapore:

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>	<i>Column 3</i>	<i>Column 4</i>
Points of departure:	Intermediate points:	Points in Italy:	Points beyond:
<i>nil</i>			

NOTES: (i) Any or some of the points on the specified routes in Schedule I of the Annex may, at the option of the designated airline of the Italian Republic, be omitted on any or all flights.

(ii) The designated airline of the Italian Republic shall have the right to terminate its services in the territory of the other Contracting Party.

Singapore, 21st April, 1972.

Hon. Minister,

With reference to the Article 15, paragraph (1) of the Air Services Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Singapore, concluded in Singapore on the 11th April 1967, I have the honour to propose to Your Excellency that the Annex to the aforesaid Agreement be substituted by following Annex:

« ANNEX

SCHEDULE I

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>	<i>Column 3</i>	<i>Column 4</i>
Points of departure:	Intermediate points	Points in Singapore:	Points beyond:
Points in Italy	Points in Europe Points in the Middle East	Singapore	Djakarta Sydney Melbourne
	Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Penh Kuala Lumpur		Auckland

The Honourable
Mr. S. Rajaratnam,
Minister for Foreign Affairs,
City Hall, St. Andrew's Road,
Singapore 6.

SCHEDULE II

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Singapore:

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>	<i>Column 3</i>	<i>Column 4</i>
Points of departure:	Intermediate points:	Points in Italy:	Points beyond:
Points in Singapore	Points in Asia	Rome	London
	Points in the Middle East		Paris or Amsterdam or Frankfurt
	Istanbul		Two points in North America (East Coast)
	Athens		
	Sofia		
	Bucharest		
	Budapest		
	Belgrade		

NOTES: (1) Any or some of the points on the specified routes in Schedules I and II of the Annex may at the option of the respective designated airline be omitted on any or all flights, provided that these flights originate in the territory of the Contracting Party designating the airline.

(2) The designated airline of either Contracting Party shall have the right to terminate its services in the territory of the other Contracting Party ».

This Note and the one in reply by which Your Excellency will inform me that the Government of the Republic of Singapore agrees upon the aforesaid, shall constitute an Agreement between our two Governments.

Please accept, Hon. Minister, the assurances of my highest consideration.

ROBERTO DE CARDONA
Ambassador of Italy

21st April, 1972.

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of today's date which reads as follows:

« With reference to the Article 15, paragraph (1) of the Air Services Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Singapore, concluded in Singapore on the 11th April 1967, I have the honour to propose to Your Excellency that the Annex to the aforesaid Agreement be substituted by following Annex:

« ANNEX

SCHEDULE I

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>	<i>Column 3</i>	<i>Column 4</i>
Points of departure:	Intermediate points:	Points in Singapore:	Points beyond:
Points in Italy	Points in Europe Points in the Middle East Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Penh Kuala Lumpur	Singapore	Djakarta Sydney Melbourne Auckland

His Excellency
Mr. Roberto De Cardona
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the Republic of Italy.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCHEDULE II

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Singapore:

<i>Column 1</i>	<i>Column 2</i>	<i>Column 3</i>	<i>Column 4</i>
Points of departure:	Intermediate points:	Points in Italy:	Points beyond:
Points in Singapore	Points in Asia Points in the Middle East Istanbul Athens Sofia Bucharest Budapest Belgrade	Rome	London Paris or Amsterdam or Frankfurt Two points in North America (East Coast)

NOTES: (1) Any or some of the points on the specified routes in Schedule I and II of the Annex may at the option of the respective designated airline be omitted on any or all flights, provided that these flights originate in the territory of the Contracting Party designating the airline.

(2) The designated airline of either Contracting Party shall have the right to terminate its services in the territory of the other Contracting Party ».

This Note and the one in reply by which Your Excellency will inform me that the Government of the Republic of Singapore agrees upon the aforesaid, shall constitute an Agreement between our two Governments.

Please accept, Hon. Minister, the assurances of my highest consideration ».

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Republic of Singapore agrees to the above and confirms that Your Excellency's Note and this reply are regarded as constituting an Agreement between our two Governments with effect from the date of this reply.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

S. T. Stewart
Permanent Secretary
Ministry of Foreign Affairs
The Republic of Singapore

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese qui sopra riportato.*

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra ed oltre i loro rispettivi territori

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, essendo parti della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale, e,

Desiderando concludere un Accordo allo scopo di istituire servizi aerei tra ed oltre i loro rispettivi territori.

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non disponga diversamente:

a) il termine « la Convenzione » indica la Convenzione sull'Aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ed include ogni Allegato adottato in base all'articolo 90 di tale Convenzione ed ogni emendamento degli Allegati o della Convenzione in base ai suoi articoli 90 e 94;

b) il termine « Autorità aeronautiche » indica, nel caso della Repubblica Italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, l'Ispettorato generale dell'aviazione civile, od ogni persona od ente autorizzato a svolgere ogni funzione attualmente esercitata da detto Ispettorato generale o funzioni analoghe; e nel caso della Repubblica di Singapore il Vice Primo Ministro od ogni altra persona od ente autorizzato a svolgere ogni funzione attualmente esercitata dal detto Ministro o funzioni analoghe;

c) il termine « Impresa designata » indica una compagnia aerea che una Parte contraente avrà designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformità all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;

d) il termine « Variazione di capacità » indica l'esercizio di un servizio aereo, da parte di un'impresa designata, in modo tale che una parte della rotta sia coperta da aerei di capacità diversa da quelli usati in un'altra parte della rotta;

e) il termine « territorio » in relazione ad uno Stato indica le zone terrestri e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto sovranità, supremazia, protettorato o amministrazione fiduciaria di tale Stato; e

f) i termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « compagnia aerea » e « fermata per scopi non di traffico » hanno i significati che vengono loro assegnati rispettivamente dall'articolo 96 della Convenzione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 2.

(1) Ogni Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nella sezione appropriata della Tabella acclusa (qui appresso indicati « i servizi convenuti » e « le rotte specificate »).

(2) Subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente gode nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, dei seguenti privilegi:

a) volare senza effettuare scali attraverso il territorio dell'altra Parte contraente;

b) effettuare scali sul detto territorio per scopi non di traffico; e

c) effettuare scali sul detto territorio nei punti specificati per tale rotta dalla Tabella del presente Accordo al fine di scaricare o prendere a bordo traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

(3) Nulla nel paragrafo (2) del presente articolo sarà interpretato come suscettibile di conferire all'impresa di una Parte contraente il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta trasportati dietro pagamento e destinati ad un altro punto del territorio di tal altra Parte contraente.

ARTICOLO 3.

(1) Ogni Parte contraente ha facoltà di indicare per iscritto all'altra Parte contraente un'impresa per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

(2) Al ricevimento di detta indicazione l'altra Parte contraente deve accordare senza indugio, all'impresa designata (subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo), la necessaria autorizzazione di esercizio.

(3) Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente possono chiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire garanzie circa la sua idoneità a soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati in modo normale e ragionevole in conformità delle disposizioni della Convenzione all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali.

(4) Ogni Parte contraente ha il diritto di rifiutare di accettare la designazione di un'impresa e di ritirare o revocare la concessione dei privilegi specificati nel paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente Accordo ad un'impresa o di imporre le condizioni che ritiene necessarie per l'esercizio di tali privilegi da parte di un'impresa quando non sia convinta che il sostanziale possesso e l'effettivo controllo dell'impresa siano nelle mani della Parte contraente che l'ha designata o di cittadini della Parte contraente che l'ha designata.

(5) In ogni momento — sempre che siano state osservate le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) di questo articolo — l'impresa così designata ed autorizzata può iniziare ad effettuare i servizi previsti, stabilendosi che nessun servizio potrà essere effettuato senza che si sia fissata una tariffa, giusta quanto previsto dall'articolo 10 del presente Accordo relativamente a quel servizio.

(6) Ogni Parte contraente ha il diritto di sospendere l'uso, da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, dei privilegi specificati

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente Accordo o di imporre le condizioni che può ritenere necessarie all'uso, da parte della impresa, di tali privilegi in ogni caso in cui l'impresa non osservi le leggi o i regolamenti della Parte contraente che accorda tali privilegi o non si uniformi comunque alle condizioni prescritte dal presente Accordo; purché tale diritto sia esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente, a meno che non sia necessaria un'immediata sospensione o imposizione di condizioni per prevenire ulteriori infrazioni delle leggi o dei regolamenti.

ARTICOLO 4.

(1) Gli aeromobili impegnati in servizi internazionali per conto di una impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti, nonché il loro normale equipaggiamento, i pezzi di ricambio, le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo compresi il cibo, le bevande e il tabacco a bordo di tali aeromobili sono esenti da ogni tassa doganale, spesa di ispezione e altro diritto o tassa all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, purché tale equipaggiamento e provviste restino a bordo dell'aeromobile sino al momento della loro riesportazione.

(2) Le scorte di carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, normale equipaggiamento e provviste di bordo introdotte nel territorio di una Parte contraente da o per conto dell'impresa designata dell'altra Parte contraente o prese a bordo degli aeromobili gestiti da tale impresa designata e soggette ad essere unicamente usate nella gestione dei servizi internazionali, sono esenti da tutte le tasse o oneri nazionali, inclusi i diritti doganali e le spese di ispezione imposti nel territorio della prima Parte contraente, anche quando tali scorte non sono usate nella parte del viaggio compiuto al di sopra del territorio della Parte contraente in cui sono prese a bordo. Può venire richiesto che i materiali di cui sopra siano tenuti sotto supervisione o controllo doganale.

(3) Il normale equipaggiamento di bordo, i pezzi di ricambio, le provviste di bordo e le scorte di carburanti e lubrificanti a bordo degli aeromobili di ciascuna Parte contraente possono essere scaricati nel territorio dell'altra Parte contraente solo con l'approvazione delle Autorità doganali di tale Parte, la quale può chiedere che tali materiali siano posti sotto il loro controllo sino al momento in cui sono riesportati o usati in altro modo in conformità dei propri regolamenti doganali.

ARTICOLO 5.

I passeggeri, il bagaglio e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte contraente che non lascino la zona dell'aeroporto riservata a tale scopo sono sottoposti ad un controllo semplificato.

ARTICOLO 6.

(1) Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente che regolano l'ingresso e la partenza dal proprio territorio di aeromobili in navigazione internazionale o i voli di tali aeromobili su tale territorio si devono applicare alle imprese designate dell'altra Parte contraente.

(2) Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente che regolano l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggi, merci o posta, quali le formalità riguardanti l'ingresso, l'uscita,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'emigrazione o l'immigrazione, nonché le misure doganali e sanitarie si applicano ai passeggeri, all'equipaggio, alle merci o alla posta trasportata dall'aeromobile dell'impresa designata dell'altra Parte contraente mentre si trovano all'interno del detto territorio.

(3) Ogni Parte contraente si impegna a non accordare preferenze alla propria impresa nei confronti dell'impresa designata dell'Altra Parte contraente in applicazione delle leggi e dei regolamenti disposti dal presente articolo.

(4) Nell'utilizzare gli aeroporti e le altre facilitazioni offerte da una Parte contraente, l'impresa designata dell'altra Parte contraente non deve pagare tasse più alte di quelle pagate dagli aeromobili nazionali impegnati nei servizi internazionali programmati.

ARTICOLO 7.

(1) I certificati di navigabilità aerea, i certificati di idoneità e i brevetti rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti devono, durante il periodo della loro validità, essere riconosciuti validi dall'altra Parte contraente.

(2) Ogni Parte contraente si riserva il diritto, tuttavia, di non riconoscere validi, ai fini dei voli sul proprio territorio, i certificati di idoneità e i brevetti rilasciati ai propri cittadini o resi validi per essi dall'altra Parte contraente o da ogni altro Stato.

ARTICOLO 8.

(1) Deve esserci una giusta ed equa possibilità per le imprese di entrambe le Parti contraenti di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.

(2) Nel gestire i servizi convenuti, l'impresa di ogni Parte contraente deve tener conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non intralciare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce su tutte o su parte delle stesse rotte.

(3) I servizi convenuti forniti dalle imprese designate dalle Parti contraenti devono essere strettamente legati alle necessità del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e devono avere come scopo primario la fornitura, ad un ragionevole fattore di carico, di adeguata capacità per soddisfare le esigenze ragionevolmente previste del trasporto di passeggeri, merci e posta che provengano dal territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa o che siano destinati ad esso. Devono essere prese le necessarie disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta presi a bordo e sbarcati sulle rotte specificate, nei punti dei territori di Stati diversi da quello che ha designato l'impresa, in base ai principi generali detta capacità deve riferirsi:

a) alle esigenze del traffico verso e dal territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa;

b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale passa l'impresa, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto stabiliti da imprese degli Stati compresi nella zona; e

c) alle esigenze dei servizi a lungo percorso.

ARTICOLO 9.

L'impresa designata di una Parte contraente può effettuare un cambiamento di capacità in un punto sul territorio dell'altra Parte contraente, solo alle seguenti condizioni:

- a) che ciò sia giustificato a motivo di economia di gestione;
- b) che gli aeromobili usati sul tratto più distante dal *terminal* sul territorio della prima Parte contraente siano di minore capacità di quelli usati in un tratto più vicino;
- c) che l'aeromobile di capacità inferiore operi solo in relazione con un aeromobile di maggiore capacità e che ciò sia inserito nell'orario; il primo deve arrivare al punto in cui avviene il cambiamento al fine di trasportare il traffico trasferito da o da trasferirsi nell'aereo di maggiore capacità; e la loro capacità deve essere determinata con fondamentale riferimento a tale scopo;
- d) vi sia un adeguato volume di traffico in prosecuzione; e
- e) che le disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo regolino tutti gli accordi presi relativamente al cambiamento di capacità.

ARTICOLO 10.

(1) Le tariffe per ogni servizio convenuto devono essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debita considerazione tutti i fattori relativi incluso il costo di gestione, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali i livelli di velocità e di sistemazione) nonché le tariffe di altre imprese per ogni parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere fissate in base alle seguenti disposizioni del presente articolo.

(2) Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente articolo, unitamente ai tassi di provvigenza di agenzia relativi devono, se possibile, essere concordati per ciascuna delle rotte specificate tra le imprese designate interessate in consultazione con altre imprese che operino su tutta la rotta o su parte di essa, e tale Accordo deve, ove possibile, essere raggiunto usando i dispositivi per la fissazione delle tariffe dell'Associazione internazionale di trasporto aereo. Le tariffe così concordate sono soggette all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti.

(3) Se le imprese designate non concordano su qualcuna di tali tariffe, o se per qualche altro motivo una tariffa non può essere concordata in base alle disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti devono cercare di fissare la tariffa accordandosi fra di loro.

(4) Se le autorità aeronautiche non concordano sull'approvazione di una tariffa loro sottoposta in base al paragrafo (2) del presente articolo o sulla determinazione di una tariffa in base al paragrafo (3), la controversia deve essere composta in conformità delle disposizioni dell'articolo 14 del presente Accordo.

(5) Nessuna tariffa entra in vigore se le autorità di ciascuna Parte contraente non l'approvano, tranne il caso in cui ciò avvenga lo stesso in base alle disposizioni del paragrafo (3) dell'articolo 14 del presente Accordo.

(6) Quando sono state fissate le tariffe in base alle disposizioni del presente articolo, tali tariffe restano in vigore sino a quando non sono state fissate delle nuove tariffe in base alle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 11.

(1) Ogni Parte contraente accorda all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di rimettere alla propria Direzione gli introiti in eccedenza alle spese realizzati sul territorio della prima Parte contraente nella valuta straniera in cui sono realizzati.

(2) Per gli introiti in valuta locale, ogni Parte contraente accorda all'impresa designata dell'altra Parte contraente di rimettere alla sua Direzione gli introiti in eccedenza alle spese realizzati sul territorio della prima Parte contraente al tasso di cambio ufficiale.

ARTICOLO 12.

(1) Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniscono alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente a loro richiesta, periodici dati statistici o altre informazioni statistiche che potranno essere ragionevolmente richiesti al fine di rivedere la capacità fornita sui servizi convenuti dall'impresa designata della prima Parte contraente.

(2) Tali dati devono comprendere tutte le informazioni richieste per determinare la quantità di traffico trasportata dall'impresa designata sui servizi convenuti e le origini e le destinazioni di tale traffico.

ARTICOLO 13.

Regolari e frequenti consultazioni devono aver luogo fra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti per assicurare una stretta collaborazione in tutte le questioni riguardanti l'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 14.

(1) Nel caso in cui sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti devono in primo luogo sforzarsi di comporla mediante negoziati fra di loro.

a) esse possono convenire di definirla ad un tribunale arbitrale designato da entrambe di comune accordo o ad un'altra persona od Ente; o

b) se non concordano in tal modo, o se, avendo convenuto di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, non riescono a raggiungere un accordo circa la sua composizione, ciascuna Parte contraente può sottoporre la controversia a qualsiasi tribunale competente a decidere in merito, scelto dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile o, se questo non esiste, al Consiglio della suddetta Organizzazione.

(2) Qualora le Parti contraenti non riescano a comporre una controversia mediante negoziati:

(3) Le Parti contraenti si impegnano ad osservare ogni decisione resa in base al paragrafo (2) del presente articolo.

(4) Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente manca di osservare una decisione resa in base al paragrafo (2) del presente articolo, l'altra Parte contraente può limitare,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ritirare o revocare ogni diritto o privilegio che ha accordato in base al presente Accordo alla Parte contraente inadempiente o all'impresa designata di tale Parte contraente o all'impresa designata che sia inadempiente.

ARTICOLO 15.

(1) Se ciascuna delle due Parti contraenti ritiene opportuno modificare le clausole del presente Accordo, può chiedere una consultazione tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti in relazione alla proposta modifica. La consultazione avrà inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di accordo da parte delle dette autorità su eventuali emendamenti del presente Accordo, detti emendamenti entrano in vigore quando sono stati confermati attraverso lo scambio di note per via diplomatica.

(2) Nel caso in cui entri in vigore un accordo generale a carattere multilaterale sui trasporti aerei, nei confronti di entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo deve essere emendato in modo tale da uniformarsi alle disposizioni di tale Accordo.

ARTICOLO 16.

Ciascuna Parte contraente può notificare in ogni momento all'altra se desidera porre fine al presente Accordo. Tale notifica deve essere comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Ove venga inviata detta notifica, il presente Accordo ha termine dodici mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che la notifica di denuncia non sia ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente non accusi ricevuta della notifica, si riterrà che questa sia stata ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

ARTICOLO 17.

Il presente Accordo è soggetto all'adempimento delle formalità costituzionali di ogni Parte contraente ed entrerà in vigore alla data dello Scambio di Note che confermi detto adempimento.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Singapore l'11 aprile 1967 in duplice esemplare in lingua inglese.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana:*
FELICE SANTINI

*Per il Governo
della Repubblica di Singapore:*
WONG KENG SAM

ALLEGATO

TABELLA I.

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica italiana:

<i>Colonna 1</i>	<i>Colonna 2</i>	<i>Colonna 3</i>	<i>Colonna 4</i>
Punti di partenza:	Punti intermedi:	Punti a Singapore:	Punti « oltre »:
Punti in Italia	Grecia Vicino e Medio Oriente	Singapore	Djakarta Sydney Auckland
	Egitto Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Pehn Kuala Lumpur		

TABELLA II.

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica di Singapore:

<i>Colonna 1</i>	<i>Colonna 2</i>	<i>Colonna 3</i>	<i>Colonna 4</i>
Punti di partenza:	Punti intermedi:	Punti in Italia:	Punti « oltre »:
<i>nulla</i>			

NOTE: (i) Uno od alcuni dei punti sulle rotte specificate nella Tabella I dell'Allegato possono, a scelta dell'impresa designata della Repubblica italiana, essere omessi su uno o tutti i voli.

(ii) L'impresa designata della Repubblica italiana ha il diritto di porre fine ai propri servizi sul territorio dell'altra Parte contraente.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Singapore, 21 aprile 1972

Onorevole Ministro,

con riferimento all'articolo 15, paragrafo (1) dell'Accordo sui Servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, stipulato a Singapore l'11 aprile 1967, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che l'Allegato dell'Accordo summenzionato venga sostituito dal seguente Allegato:

« ALLEGATO

TABELLA I.

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica italiana:

<i>Colonna 1</i>	<i>Colonna 2</i>	<i>Colonna 3</i>	<i>Colonna 4</i>
Punti di partenza:	Punti intermedi:	Punti a Singapore:	Punti « oltre »:
Punti in Italia	Punti in Europa Punti in Medio Oriente	Singapore	Djakarta Sydney Melbourne Auckland
	Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Pehn Kuala Lumpur		

L'Onorevole
Signor S. Rajaratnam,
Ministro per gli Affari Esteri
City Hall, St. Andrew's Road.
Singapore 6.

TABELLA II.

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica di Singapore:

<i>Colonna 1</i>	<i>Colonna 2</i>	<i>Colonna 3</i>	<i>Colonna 4</i>
Punti di partenza:	Punti intermedi:	Punti in Italia:	Punti « oltre »:
Punti a Singapore	Punti in Asia Punti in Medio Oriente	Roma	Londra Parigi o Amsterdam o Francoforte
	Istanbul		Due punti in Nord America (Costa orientale)
	Atene		
	Sofia		
	Bucarest		
	Budapest		
	Belgrado		

NOTE: (1) Uno od alcuni dei punti sulle rotte specificate nelle Tabelle I e II dell'Allegato possono essere, a scelta della rispettiva impresa designata, omessi su uno o tutti i voli, purché tali voli abbiano origine nel territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa.

(2) L'impresa designata di ciascuna Parte contraente avrà il diritto di porre termine ai propri servizi sul territorio dell'altra Parte contraente».

La presente Nota e quella in risposta con la quale Vostra Eccellenza mi informerà che il Governo della Repubblica di Singapore concorda su quanto precede, costituirà un Accordo tra i nostri due Governi.

La prego di accettare, Onorevole Ministro, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

ROBERTO DE CARDONA
Ambasciatore d'Italia

21 aprile 1972

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'articolo 15, paragrafo (1) dell'Accordo sui Servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, stipulato a Singapore l'11 aprile 1967, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che l'Allegato dell'Accordo summenzionato venga sostituito dal seguente Allegato:

« ALLEGATO

TABELLA I.

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica italiana:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Punti di partenza:	Punti intermedi:	Punti a Singapore:	Punti « oltre »:
Punti in Italia	Punti in Europa Punti in Medio Oriente	Singapore	Djakarta Sydney Melbourne
	Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Pehn Kuala Lumpur		Auckland

Sua Eccellenza
Signor Roberto De Cardona
Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario della Repubblica Italiana

TABELLA II.

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica di Singapore:

<i>Colonna 1</i>	<i>Colonna 2</i>	<i>Colonna 3</i>	<i>Colonna 4</i>
Punti di partenza:	Punti intermedi:	Punti in Italia:	Punti « oltre »:
Punti a Singapore	Punti in Asia Punti in Medio Oriente	Roma	Londra Parigi o Amsterdam o Francoforte
	Istanbul		Due punti in Nord America (Costa orientale)
	Atene		
	Sofia		
	Bucarest		
	Budapest		
	Belgrado		

NOTE: (1) Uno od alcuni dei punti sulle rotte specificate nelle Tabelle I e II dell'Allegato possono essere, a scelta della rispettiva impresa designata, omessi su uno o tutti i voli, purché tali voli abbiano origine nel territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa.

(2) L'impresa designata di ciascuna Parte contraente avrà il diritto di porre termine ai propri servizi sul territorio dell'altra Parte contraente ».

La presente Nota è quella in risposta con la quale Vostra Eccellenza mi informerà che il Governo della Repubblica di Singapore concorda su quanto precede, costituirà un Accordo tra i nostri due Governi.

La prego di accettare, Onorevole Ministro, le assicurazioni della mia più alta considerazione ».

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica di Singapore concorda su quanto precede e conferma che la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscono un Accordo tra i nostri due Governi con effetto dalla data della presente risposta.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta considerazione.

S. T. STEWART

*Segretario permanente
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica di Singapore*

ACCORD**entre la République Italienne et la République Malgache
relatif aux transports aériens**

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Malgache:

désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Italie et Madagascar, et de poursuivre, dans la plus large mesure possible la coopération internationale en ce domaine;

désireux d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1.

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe:

1) le terme « Convention » signifie la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute Annexe adoptée en vertu de l'article 90 de la dite Convention et tout amendement aux Annexes ou à la Convention adoptée en vertu des articles 90 et 94 de la susdite Convention, si les dits amendements et annexes ont été adoptés par les deux Parties Contractantes;

2) le terme « Autorités aéronautiques » désigne dans le cas de l'Italie le « Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Direzione Generale dell'Aviazione Civile » et dans le cas de Madagascar, « Le Ministère de l'Équipement et des Communications, Direction Générale de l'Équipement et de l'Aéronautique », ou toute autre personne ou organisme qui serait habilité par l'une des Parties Contractantes à assurer l'une quelconque des fonctions actuellement exercées par les Autorités précitées;

3) le terme « entreprise désignée » signifie l'entreprise de transport aérien qu'une Partie Contractante aura désignée par communication écrite à l'autre Partie Contractante, conformément à l'article 3 du présent Accord pour l'exploitation des services aériens sur les routes spécifiées;

4) les termes « territoire », « service aérien », « service aérien international » et « escale non commerciale », ont respectivement les significations qui leur sont données aux articles 2 et 96 de la Convention.

ARTICLE 2.

1) Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits énumérés dans le présent Accord en vue d'établir les services aériens sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent Accord.

Les dits services et routes seront dorénavant dénommés respectivement « services convenus » et « routes spécifiées ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée par chaque Partie Contractante jouira des droits suivants:

a) de survoler le territoire de l'autre Partie Contractante;

b) d'effectuer des escales non commerciales dans le territoire de l'autre Partie Contractante;

c) pour l'exploitation d'un service convenu sur une route spécifiée, d'effectuer des escales dans le territoire de l'autre Partie Contractante, aux points spécifiés de cette route dans l'Annexe au présent Accord, afin d'embarquer ou de débarquer en trafic international des passagers, des marchandises et du courrier.

3) Rien dans les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sera interprété comme conférant à l'entreprise d'une Partie Contractante, le droit d'embarquer ou débarquer sur le territoire de l'autre Partie Contractante: des passagers, des marchandises ou du courrier en provenance ou à destination d'un autre point du territoire de cette Partie Contractante.

4) Les lois et règlements de chaque Partie Contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l'exploitation des dits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, seront appliqués aux aéronefs et aux services convenus de l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante.

5) Les deux Parties Contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice des droits résultant du présent Accord. Les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable, devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe d'une répartition égale de la capacité à offrir pour l'exploitation des services convenus. Elles devront prendre en considération sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

ARTICLE 3.

1) Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, l'entreprise chargée d'exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.

2) Les services convenus pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au choix de la Partie Contractante à laquelle les droits sont accordés, à condition que les Autorités aéronautiques de la Partie Contractante qui accorde les droits, aient donné l'autorisation d'exploitation requise, laquelle devra être accordée, dans le plus court délai possible, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article et de l'article 7 ci-après.

3) Les Autorités aéronautiques d'une des Parties Contractantes peuvent demander à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante de fournir la preuve satisfaisante qu'elle est en mesure de remplir les conditions prescrites par les lois et les règlements appliqués normalement au fonctionnement des entreprises de transports aériens et à l'exploitation des services aériens internationaux.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Les Autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante auront le droit de récuser la désignation de l'entreprise ou de suspendre ou révoquer pour cette entreprise l'exercice des droits prévus au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, ou d'imposer telles conditions jugées nécessaires à l'exercice de ces droits, lorsque les dites Autorités n'ont pas la preuve satisfaisante que la part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise, sont entre les mains de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise, ou entre celles de ressortissants de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise.

5) Les Autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante se réservent le droit de suspendre ou révoquer l'autorisation d'exploitation ou bien d'imposer les conditions appropriées qu'elles jugent nécessaires, dans le cas où l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante ne se conforme pas aux lois et règlements de la Partie Contractante qui accorde les droits, ou bien ne remplit pas les conditions dans lesquelles les droits sont accordés conformément aux dispositions du présent Accord et de son Annexe.

Cette action ne sera exercée qu'après consultation entre les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes et cette consultation aura lieu dans le délai de 30 jours à partir de la date de la requête.

ARTICLE 4.

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une des Parties Contractantes, seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante pendant la période de leur validité.

Toutefois, chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître comme valables, aux fins de la circulation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses ressortissants par l'autre Partie Contractante ou par un Etat tiers.

ARTICLE 5.

1) Les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie Contractante, assurant l'exploitation des services convenus seront à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés des droits de douane et des autres droits et taxes.

2) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les provisions de bord, les pièces de rechange et l'équipement normal se trouvant à bord des aéronefs de l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, seront à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés des droits de douanes, des frais d'inspection et de toute autre charge fiscale même au cas où ils seraient consommés ou utilisés au cours de vols au-dessus du dit territoire. Ils ne pourront être déchargés qu'avec le consentement des Autorités douanières de l'autre Partie Contractante.

3) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange et l'équipement normal de bord introduits sur le territoire d'une Partie Contractante et destinés uniquement à l'usage des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante, assurant l'exploitation des services convenus, seront exonérés des droits de douane, frais d'inspections, et de toute autre charge fiscale.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Les carburants et les huiles lubrifiantes, mis à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante seront exonérés des droits de douane et de toute autre charge fiscale. Seront également exonérés les pièces de rechange, les équipements et provisions normaux de bord dans les limites et conditions fixées par les Autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.

5) Les produits bénéficiant des exonérations des droits de douane et des autres droits et taxes indiquées ci-dessus ne pourront être utilisés pour les buts autres que l'exploitation des services aériens et ils seront réexportés au cas où ils ne pourraient être utilisés sauf si leur nationalisation a été accordée conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante intéressée. Jusqu'à ce qu'ils soient utilisés ou qu'ils aient reçu une autre destination, les produits en question seront soumis au contrôle de la douane.

6) Les exonérations prévues aux alinéas ci-dessus pourront être subordonnées à l'observation des formalités normalement appliquées sur le territoire de la Partie Contractante, qui doit les accorder, sans que cela porte atteinte aux droits représentatifs des services rendus.

ARTICLE 6.

1) Les services convenus exploités par les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes auront pour objectif primordial, la mise en œuvre à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable d'une capacité adaptée aux besoins normaux et prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant les dits services.

2) L'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes, pourra satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l'autre Partie Contractante pour autant que cela n'est pas préjudiciable aux intérêts primordiaux de cette dernière Partie Contractante.

3) En cas de variation de trafic ou pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur les routes spécifiées, les entreprises désignées, devront décider entre elles des mesures appropriées pour satisfaire ces variations de trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux Autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile.

4) Au cas où l'une des entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction soit la totalité de la capacité de transport qu'elle devrait offrir compte tenu de ses droits, elle s'entendra avec l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause. L'entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de la dite période.

5) Avant le début des services convenus ainsi que pour chaque variation de capacité, les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

s'accorderont sur l'application pratique des principes visés par la présente Convention en ce qui concerne les services convenus exploités par les entreprises désignées.

ARTICLE 7.

1) Les tarifs à appliquer aux services convenus sur les routes spécifiées doivent être fixés à des taux raisonnables compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, et notamment du coût de l'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs appliqués par d'autres entreprises de transport aérien desservant les mêmes parcours.

2) Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article doivent être établis, si possible, par entente directe entre les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes et s'il est jugé nécessaire après consultation des autres entreprises desservant tout ou partie des mêmes parcours.

3) Les tarifs déterminés seront soumis à l'approbation des Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, au moins 30 jours avant la date proposée pour leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit, dans des cas spéciaux, si les Autorités aéronautiques en conviennent.

4) En cas de désaccord entre les entreprises désignées pour l'établissement des tarifs, les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes s'emploieront d'elles-mêmes à les déterminer par accord mutuel.

5) Si les Autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord, ni sur l'approbation de l'un quelconque des tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 3 du présent article, ni sur la fixation de l'un quelconque des tarifs conformément au paragraphe 4, le désaccord sera tranché conformément aux dispositions de l'article 9 du présent Accord.

6) Aucun tarif ne peut entrer en vigueur si les Autorités aéronautiques de l'une ou de l'autre Partie Contractante ne l'estiment pas satisfaisant, sauf dans le cas d'une décision arbitrale rendue conformément aux dispositions de l'article 9 du présent Accord. Les tarifs fixés conformément aux dispositions du présent article doivent rester en vigueur, jusqu'au moment où de nouveaux tarifs auront été déterminés conformément à ces mêmes dispositions.

ARTICLE 8.

Si l'une des Parties Contractantes juge opportun de modifier certaines dispositions du présent Accord ou de son Annexe, elle pourra demander une consultation entre les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, et ces consultations devront commencer dans les 60 jours à partir de la date de la demande.

Si les Autorités aéronautiques s'accordent sur la modification du présent Accord, cette modification entrera en vigueur après qu'elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.

ARTICLE 9.

1) Si un différend surgit entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties Contractantes devront s'efforcer de le régler préalablement par voie de négociations directes.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles pourront soumettre le différend à la décision de toute personne ou organisme compétent; ou à défaut d'une entente à ce sujet, le différend pourra, à la demande de l'une des Parties Contractantes, être soumis à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres, chacune des Parties Contractantes en nommant un et le troisième étant désigné par les deux premiers nommés. Chaque Partie Contractante nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jour à partir de la date de réception, par l'une des Parties Contractantes, d'un préavis de l'autre Partie Contractante, par la voie diplomatique, demandant l'arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans un nouveau délai de soixante (60) jours. Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes s'abstient de nommer un arbitre dans la période spécifiée ou si le troisième arbitre n'est pas désigné, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pourra être sollicitée par l'une des Parties Contractantes aux fins de désigner, selon le cas, un ou des arbitres. Dans ce cas, le troisième arbitre sera le ressortissant d'un Etat tiers et assumera les fonctions de Président du tribunal arbitral.

3) Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4) Tant que l'une des Parties Contractantes ou l'entreprise désignée par chaque Partie Contractante ne se conformera pas à la décision rendue en vertu du présent article, l'autre Partie Contractante peut restreindre, suspendre ou révoquer tous les droits ou priviléges accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut ou à l'entreprise désignée de cette Partie Contractante.

5) Chacune des Parties Contractantes, prendra à sa charge la moitié des frais du tribunal prévu au paragraphe 2 ci-dessus.

ARTICLE 10.

Au cas où une Convention générale multilatérale relative aux transports aériens serait conclue et entrerait en vigueur pour les deux Parties Contractantes, le présent Accord pourra être modifié après consultation entre les deux Parties Contractantes.

ARTICLE 11.

Chaque Partie Contractante peut en tout moment notifier à l'autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Conséquemment à la notification ci-dessus, le présent Accord prendra fin à une date désignée d'accord parties ou au plus tard douze mois après la date de réception de la dite notification par l'autre Partie Contractante sauf si la notification de dénoncer le présent Accord est retirée avant l'expiration de ce délai par entente entre les Parties.

Si l'autre Partie Contractante n'accuse pas réception de la dite notification, celle-ci sera considérée comme ayant été reçue par elle quatorze jours après sa réception par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICLE 12.

Le présent Accord ainsi que ses amendements seront enregistrés au Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

ARTICLE 13.

Chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante le droit de transférer à son siège tout l'excédent sur les dépenses, des revenus acquis sur le territoire de la première Partie Contractante dans la monnaie dans laquelle ils ont été acquis.

Pour ce qui est des revenus réalisés en monnaie locale, chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante le droit de transférer à son siège en devises convertibles aux taux de change officiel sur la base de l'US dollar tout l'excédent sur les dépenses, des revenus acquis sur le territoire de la première Partie Contractante.

ARTICLE 14.

Les deux Parties Contractantes s'engageront à effectuer au moins une fois par an des consultation entre les Autorités aéronautiques au cours desquelles seront abordés les divers problèmes concernant l'application du présent Accord et tout ce qui a rapport aux transports aériens intéressant les Parties Contractantes et leurs entreprises désignées.

ARTICLE 15.

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

Fait à Rome, le 23 mars 1968, en double exemplaire, dans la langue française.

*Pour le Gouvernement
de la République Italienne:*
FELICE SANTINI

*Pour le Gouvernement
de la République Malgache:*
EUGENE LECHAT

ANNEXE

A L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
ET LA RÉPUBLIQUE MALGACHE RÉLATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS

TABLEAU DES ROUTES

A) Route exploitée par l'entreprise désignée par le Gouvernement de la République Italienne:

Points en Italie - Athènes - Le Caire ou Khartoum - Asmara - Addis Abeba - Mogadiscio - Tananarive - Ile Maurice et vv.

B) Route exploitée par l'entreprise désignée par le Gouvernement de la République Malgache:

Points en République Malgache - Addis Abeba - Athènes - Rome - Paris - Francfort et vv.

NOTE. — Les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes auront la faculté d'omettre des escales sur les services agréés et d'effectuer des escales techniques sur des points non prévus par le tableau des routes.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LE CHEF DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

A MONSIEUR LECHAT EUGÈNE,
MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE LA RÉPUBLIQUE MALGACHE,
CHEF DE LA DÉLÉGATION MALGACHE.

Monsieur Le Ministre,

Au cours des négociations qui se sont tenues à Rome les 21, 22 et 23 mars 1968, entre les délégations de la République Italienne et de la République Malgache, relatives à la conclusion d'un accord aérien, la délégation Italienne a proposé que les tarifs fixés conformément aux dispositions de l'article 7 soient établis en tenant compte des tarifs fixés par l'Association Internationale des Transports Aériens (IATA).

Je Vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir me confirmer l'accord de la délégation Malgache sur cette proposition.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Rome, le 23 mars 1968.

Le Chef de la Délégation italienne.
FELICE SANTINI

LE CHEF DE LA DÉLÉGATION MALGACHE

A MONSIEUR LE GÉNÉRAL FELICE SANTINI,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AVIATION CIVILE ITALIENNE,
CHEF DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre en date d'aujourd'hui, Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« Au cours des négociations qui se sont tenues à Rome les 21, 22 et 23 mars 1968, entre les délégations de la République Italienne et de la République Malgache, relatives à la conclusion d'un accord aérien, la délégation Italienne a proposé que les tarifs fixés conformément aux dispositions de l'article 7 soient établis en tenant compte des tarifs fixés par l'Association Internationale des Transports Aériens (IATA).

Je Vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir me confirmer l'accord de la délégation Malgache sur cette proposition ».

J'ai l'honneur de Vous faire connaître que la délégation Malgache marque son accord sur cette proposition.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma très haute considération.

Rome, le 23 mars 1968.

Le Chef de la Délégation malgache.
EUGENE LECHAT

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato.*

**ACCORDO
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Malgascia
sui trasporti aerei**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Malgascia:

desiderando di favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra l'Italia ed il Madagascar e di perseguire, nel miglior modo possibile, la cooperazione internazionale in tale campo,

desiderando di applicare a tali trasporti i principi e le disposizioni della Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

1) il termine « Convenzione » indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, nonché ogni Allegato adottato in base all'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Allegati o della Convenzione adottato in base agli articoli 90 e 94 della suddetta Convenzione, se i detti emendamenti ed allegati sono stati adottati dalle due Parti Contraenti;

2) l'espressione « Autorità aeronautiche » indica nei confronti dell'Italia il « Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Direzione Generale dell'Aviazione Civile », e nei confronti del Madagascar il « Ministero degli Impianti e delle Comunicazioni, Direzione Generale degli Impianti e dell'aeronautica », od ogni altra persona od ente che sia abilitato da una delle Parti Contraenti ad assicurare una qualsiasi delle funzioni attualmente svolte dalle precipitate Autorità;

3) l'espressione « impresa designata » indica la compagnia di trasporto aereo che una Parte Contraente avrà designato mediante notifica scritta all'altra Parte Contraente, in conformità all'articolo 3 del presente Accordo per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate;

4) le espressioni « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo non commerciale », hanno rispettivamente i significati che sono loro attribuiti negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

ARTICOLO 2.

(1) Ogni Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti enumerati nel presente Accordo al fine di istituire i servizi aerei sulle rotte specificate nell'Allegato del presente Accordo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I detti servizi e rotte saranno d'ora innanzi denominati rispettivamente « servizi convenuti » e « rotte specificate ».

(2) Subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ogni Parte Contraente godrà dei seguenti diritti:

- a) di sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente;
- b) di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra Parte contraente;
- c) per l'esercizio di un servizio convenuto su di una rotta specificata, di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente, nei punti specificati di tale rotta nell'Allegato del presente Accordo, al fine di prendere a bordo o di sbarcare in traffico internazionale passeggeri, merci e posta.

(3) Nulla nelle disposizioni del paragrafo (2) del presente Articolo sarà interpretato come suscettibile di conferire all'impresa di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo o di sbarcare sul territorio dell'altra Parte Contraente i passeggeri, merci o posta in provenienza da o a destinazione di un altro punto del territorio di tale Parte Contraente.

(4) Le leggi ed i regolamenti di ciascuna Parte Contraente relativi all'ingresso o all'uscita del proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, o relativi all'esercizio dei detti aeromobili durante la loro presenza entro i limiti del proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente.

(5) Le due Parti Contraenti concordano sull'applicazione del principio dell'uguaglianza e della reciprocità in tutti i campi relativi all'esercizio dei diritti derivanti dal presente Accordo. Sarà assicurato alle imprese designate dalle due Parti Contraenti un trattamento giusto ed equo, esse dovranno godere di uguali diritti e possibilità e rispettare il principio di una uguale ripartizione della capacità disponibile per l'esercizio dei servizi convenuti. Esse dovranno tenere in considerazione sui percorsi comuni, i loro reciproci interessi al fine di non danneggiare indebitamente i rispettivi servizi.

ARTICOLO 3.

(1) Ogni Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, l'impresa incaricata di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate.

(2) I servizi convenuti potranno essere gestiti immediatamente o in data successiva a scelta della Parte Contraente alla quale sono accordati i diritti a condizione che le Autorità aeronautiche della Parte Contraente che accorda i diritti, abbiano concesso l'autorizzazione di esercizio richiesta, che dovrà essere accordata, nel più breve termine possibile, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo e dell'articolo 7.

(3) Le Autorità aeronautiche di una delle Parti Contraenti possono chiedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire prove soddisfacenti circa la propria idoneità a soddisfare le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti normalmente applicati al funzionamento dell'impresa di trasporto aereo nonché all'esercizio dei servizi aerei internazionali.

(4) Le Autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente avranno il diritto di non accettare la designazione dell'impresa o di sospendere o revocare a tale impresa l'esercizio dei diritti previsti dal paragrafo (2) dell'ar-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tico 2 del presente Accordo, o di imporre le condizioni ritenute necessarie all'esercizio di tali diritti, quando le dette Autorità non abbiano una prova certa che la parte preponderante della proprietà e dell'effettivo controllo dell'impresa sono nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa, o di cittadini della Parte Contraente che ha designato l'impresa.

(5) Le Autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente si riservano il diritto di sospendere o di revocare l'autorizzazione di gestione o di imporre le condizioni che esse ritengono necessarie nel caso in cui l'impresa designata dall'altra Parte Contraente non osservi le leggi e i regolamenti della Parte Contraente che accorda i diritti, o non soddisfi le condizioni in base alle quali i diritti sono accordati conformemente alle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.

Tale azione non sarà esercitata che previa consultazione fra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti e la consultazione avrà luogo entro un termine di 30 giorni a partire dalla data della richiesta.

ARTICOLO 4.

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità ed i permessi rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente nel corso del periodo della loro validità.

Tuttavia, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere validi, ai fini della circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di idoneità e i permessi rilasciati ai suoi cittadini dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.

ARTICOLO 5.

(1) Gli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata di una Parte Contraente, che assicurino l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esonerati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, dal pagamento dei diritti doganali e di altri diritti e tasse.

(2) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte Contraente, saranno esentati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, dal pagamento dei diritti doganali, delle spese di ispezione e di ogni altro onere fiscale anche nel caso in cui detti materiali fossero consumati od utilizzati nel corso di voli effettuati al di sopra di detto territorio. Essi non potranno essere scaricati che con il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte Contraente.

(3) I carburanti, gli olii lubrificanti, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti sul territorio di una Parte Contraente e destinati unicamente all'uso degli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata dell'altra Parte Contraente che assicuri l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali, delle spese di ispezione e di ogni altro onere fiscale.

(4) I carburanti e gli olii lubrificanti, posti a bordo degli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata di una delle Parti Contraenti sul territorio dell'altra Parte Contraente saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali e da ogni altro onere fiscale. Saranno del pari esentati i pezzi di ricambio, i normali equipaggiamenti e le provviste di bordo nei limiti e alle condizioni fissate dalle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(5) I prodotti che godono delle esenzioni dai diritti doganali e dagli altri diritti e tasse suindicati non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quello dell'esercizio dei servizi aerei e saranno riesportati nel caso in cui non potessero essere utilizzati a meno che non sia stata loro accordata la nazionalizzazione conformemente alle disposizioni in vigore sul territorio della Parte Contraente interessata. Sino a quando non saranno utilizzati o non avranno ricevuto una diversa destinazione, i prodotti in questione saranno sottoposti a controllo doganale.

(6) Le esenzioni previste ai precedenti capoversi potranno essere subordinate all'osservanza delle formalità normalmente applicate sul territorio della Parte Contraente che deve accordarle, senza che ciò pregiudichi i diritti rappresentativi dei servizi resi.

ARTICOLO 6.

(1) I servizi convenuti gestiti dalle imprese designate dalle due Parti Contraenti avranno come fondamentale obiettivo la messa in opera, con un coefficiente di utilizzazione ritenuto ragionevole, di una capacità adatta alle normali e prevedibili necessità del traffico aereo internazionale in provenienza da o a destinazione del territorio della Parte Contraente che avrà designato l'impresa che esercita i detti servizi.

(2) L'impresa designata da una delle Parti Contraenti potrà soddisfare, nel limite della capacità globale prevista dal primo capoverso del presente articolo, alle necessità del traffico tra i territori degli Stati terzi situati sulle rotte convenute ed il territorio dell'altra Parte Contraente sempre che ciò non sia pregiudizievole agli interessi fondamentali di quest'ultima Parte Contraente.

(3) In caso di variazione di traffico o al fine di corrispondere ad esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo sulle rotte specificate, le imprese designate dovranno convenire fra di loro sulle misure appropriate per soddisfare tali variazioni di traffico. Esse ne informeranno immediatamente le Autorità aeronautiche dei loro rispettivi paesi che potranno consultarsi se lo riterranno utile.

(4) Nel caso in cui una delle imprese designate da una delle Parti Contraenti non desiderasse utilizzare su di una o più rotte, sia una parte, sia la totalità, della capacità di trasporto che essa dovrebbe offrire, tenuto conto dei suoi diritti, essa si accorderà con l'impresa designata dall'altra Parte Contraente al fine di trasferire a quest'ultima per un determinato periodo di tempo la totalità di una parte di tale capacità di trasporto.

L'impresa designata che avrà trasferito tutti o parte dei suoi diritti potrà riprenderli allo scadere di detto periodo.

(5) Prima dell'inizio dei servizi convenuti, nonché per ogni variazione di capacità, le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti si accorderanno circa l'applicazione pratica dei principi previsti dalla presente Convenzione per quanto attiene ai servizi convenuti esercitati dalle imprese designate.

ARTICOLO 7.

(1) Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti sulle rotte specificate devono essere fissate a tassi ragionevoli, tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di valutazione, ed in particolare del costo di gestione, di un

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ragionevole utile, nonché delle tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo che servano gli stessi percorsi.

(2) Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente articolo devono essere fissate, se possibile su accordo diretto tra le imprese designate dalle due Parti Contraenti e, se ritenuto necessario, previa consultazione con le altre imprese che servano tutti gli stessi percorsi o parte di essi.

(3) Le tariffe così definite saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti, almeno 30 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine potrà essere ridotto, in casi speciali, se le Autorità aeronautiche ne converranno.

(4) In caso di mancato accordo fra le imprese designate circa la determinazione delle tariffe, le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si occuperanno esse stesse di determinarle mediante un reciproco accordo.

(5) Se le Autorità aeronautiche non riescono ad accordarsi, né circa l'approvazione di una qualsiasi delle tariffe che sono state loro sottoposte conformemente al paragrafo (3) del presente articolo, né sulla determinazione di una qualsiasi delle tariffe in conformità del paragrafo (4), il disaccordo sarà composto in conformità delle disposizioni del paragrafo (9) del presente Accordo.

(6) Nessuna tariffa può entrare in vigore se le Autorità aeronautiche dell'una o dell'altra Parte Contraente non la ritengono soddisfacente, tranne nel caso di una decisione arbitrale resa in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 del presente Accordo.

Le tariffe fissate in conformità alle disposizioni del presente articolo devono restare in vigore, sino al momento in cui non saranno state fissate nuove tariffe conformemente a queste stesse disposizioni.

ARTICOLO 8.

Se una delle Parti Contraenti crederà opportuno di modificare qualche disposizione del presente Accordo o del suo Allegato, essa potrà chiedere una consultazione tra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti, e tali consultazioni dovranno iniziare entro 60 giorni a partire dalla data della richiesta.

Se le Autorità aeronautiche si accorderanno sulla modifica del presente Accordo, tale modifica entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata attraverso lo scambio di note diplomatiche.

ARTICOLO 9.

(1) Ove sorga una controversia tra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno cercare di comporla innanzitutto mediante negoziati diretti.

(2) Ove le Parti Contraenti non giungano ad una composizione mediante negoziati, esse potranno sottoporre la controversia alla decisione di persone od organismi competenti; o in mancanza di un tale accordo, la controversia potrà, a richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta alla decisione di un tribunale composto di tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle Parti Contraenti ed il terzo designato dai primi due arbitri suddetti. Ogni Parte Contraente nominerà un arbitro entro un termine di sessanta (60)

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giorni a partire dalla data del ricevimento, da parte di una delle Parti Contraenti, di un preavviso dell'altra Parte Contraente, per via diplomatica, richiedente l'arbitrato della controversia, e il terzo arbitro sarà designato entro un nuovo termine di sessanta (60) giorni. Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti si astengono dal nominare un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non è stato designato, l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale potrà essere sollecitata da una delle Parti Contraenti al fine di designare, a seconda del caso, uno o più arbitri. In tal caso, il terzo arbitro sarà il cittadino di uno Stato terzo e assumerà le funzioni di Presidente del tribunale arbitrale.

(3) Le Parti Contraenti si impegnano ad accettare ogni decisione resa in base al paragrafo (2) del presente Articolo.

(4) Finché una delle Parti Contraenti o l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente mancherà di dare esecuzione alla decisione resa in base al presente articolo, l'altra Parte Contraente potrà limitare, sospendere, o revocare tutti i diritti o privilegi accordati in base al presente Accordo alla Parte Contraente in difetto o all'impresa designata di tale Parte Contraente.

(5) Ciascuna delle Parti Contraenti si assumerà la metà delle spese del tribunale di cui al precedente paragrafo (2).

ARTICOLO 10.

Nel caso in cui venisse conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei ed entrasse in vigore per le due Parti Contraenti, il presente Accordo potrà essere modificato previa consultazione fra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 11.

Ciascuna Parte Contraente può in ogni momento notificare all'altra Parte Contraente la propria intenzione di denunciare il presente Accordo. Una tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

Conseguentemente alla suddetta notifica, il presente Accordo avrà fine ad una data designata d'accordo fra le parti ma non oltre dodici mesi dopo la data di ricevimento della detta notifica da parte dell'altra Parte Contraente a meno che la notifica di denuncia del presente Accordo non sia ritirata prima dello scadere di tale termine d'intesa fra le Parti.

Se l'altra Parte Contraente non accusa ricevuta della detta notifica, questa sarà considerata come ricevuta da essa quattordici giorni dopo il suo ricevimento da parte della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

ARTICOLO 12.

Il presente Accordo e i suoi emendamenti saranno registrati presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

ARTICOLO 13.

Ciascuna Parte Contraente accorda all'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire presso la sua sede

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutto l'eccedente sulle spese, degli utili acquisiti sul territorio della prima Parte Contraente con la stessa moneta con la quale sono stati acquisiti.

Per quanto attiene agli utili realizzati in moneta locale, ciascuna Parte Contraente accorda all'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire alla propria sede in divise convertibili ai tassi ufficiali di cambio sulla base del dollaro USA tutto l'eccedente sulle spese, degli utili acquisiti sul territorio della prima Parte Contraente.

ARTICOLO 14.

Le due Parti Contraenti si impegheranno ad effettuare, almeno una volta all'anno, delle consultazioni fra le Autorità aeronautiche, nel corso delle quali saranno affrontati i diversi problemi relativi all'applicazione del presente Accordo e tutto ciò che ha attinenza con i trasporti aerei riguardanti le Parti Contraenti e le loro imprese designate.

ARTICOLO 15.

Il presente Accordo entrerà in vigore nella data in cui le due Parti Contraenti avranno provveduto a notificare l'una all'altra l'adempimento delle loro formalità costituzionali.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1968 in duplice esemplare in lingua francese.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana
FELICE SANTINI*

*Per il Governo
della Repubblica Malgascia
EUGENE LECHAT*

ALLEGATO

DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA MALGASCIA SUI TRASPORTI AEREI

TABELLA DELLE ROTTE

(A) Rotta seguita dall'impresa designata dal Governo della Repubblica Italiana:

Punti in Italia – Atene – Cairo o Khartoum – Asmara – Addis Abeba – Mogadiscio – Tananarive – Isola Maurizio e vv.

(B) Rotta seguita dall'impresa designata dal Governo della Repubblica Malgascia:

Punti nella Repubblica Malgascia – Addis Abeba – Atene – Roma – Parigi – Francoforte e vv.

NOTA: Le imprese designate dalle due Parti Contraenti avranno la facoltà di omettere degli scali sui servizi convenuti e di effettuare degli scali tecnici su punti non previsti dalla tabella delle rotte.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL SIGNOR EUGENE LECHAT,
MINISTRO PER GLI IMPIANTI E LE TELECOMUNICAZIONI
DELLA REPUBBLICA MALGASCIA,
CAPO DELLA DELEGAZIONE MALGASCIA.

Signor Ministro,

nel corso dei negoziati che si sono tenuti a Roma il 21, 22 e 23 marzo 1968, fra le delegazioni della Repubblica Italiana e della Repubblica Malgascia, relativi alla conclusione di un accordo aereo, la delegazione Italiana ha proposto che le tariffe fissate conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 siano determinate tenendo conto delle tariffe fissate dall'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA).

La prego, Signor Ministro, di voler cortesemente confermarmi l'accordo della delegazione Malgascia su questa proposta.

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Roma, 23 marzo 1968.

Il Capo della Delegazione Italiana
FELICE SANTINI

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE MALGASCIA
AL SIGNOR GENERALE FELICE SANTINI,
DIRETTORE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE ITALIANA
CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA.

Signor Direttore Generale,

con lettera in data odierna, Lei ha gentilmente voluto rendermi noto quanto segue:

« Nel corso dei negoziati che si sono tenuti a Roma il 21, 22 e 23 marzo 1968, fra le delegazioni della Repubblica Italiana e della Repubblica Malgascia, relativi alla conclusione di un accordo aereo, la delegazione Italiana ha proposto che le tariffe fissate conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 siano determinate tenendo conto delle tariffe fissate dall'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA).

La prego, Signor Ministro, di voler cortesemente confermarmi l'accordo della delegazione Malgascia su questa proposta ».

Ho l'onore di renderLe noto che la delegazione Malgascia esprime il proprio accordo su tale proposta.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Roma, 23 marzo 1968.

Il Capo della Delegazione Malgascia
EUGENE LECHAT

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sui servizi aerei

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica (d'ora innanzi denominati « Parti Contraenti »), avendo ratificato la Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un Accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I.

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

1. — Il termine « la Convenzione » significa la Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 di essa, a condizione che tali Annessi ed emendamenti siano in vigore per entrambe le Parti Contraenti o siano stati da esse ratificati;
2. — il termine « Autorità aeronautiche » significa, nel caso dell'Italia il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile, e, nel caso della Giamaica, il Ministero responsabile per l'aviazione civile, l'*Air Transport Licensing Board* o, in entrambi i casi, ogni altra persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorità;
3. — il termine « impresa designata » significa un'impresa designata ed autorizzata a norma dell'articolo III del presente Accordo;
4. — il termine « territorio », in relazione a uno Stato, significa le aree di territorio e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto la sovranità, protettorato o amministrazione fiduciaria di quello Stato;
5. — il termine « servizio aereo » significa qualsiasi servizio aereo regolare effettuato per mezzo di aeromobili per il pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci;
6. — il termine « servizio aereo internazionale » significa un servizio aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato;
7. — il termine « impresa » significa qualsiasi impresa di trasporto aereo che offra oppure operi un servizio aereo internazionale; e
8. — il termine « fermata per scopi non di traffico » significa l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo diverso da quello di imbarcare o sbarcare passeggeri, merci o posta.

ARTICOLO II.

1. — Ciascuna parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire regolari servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'apposita sezione della tabella allegata al presente Accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

2. — Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

- a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente;
- b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; e
- c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nella tabella allegata al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

3. — Nulla del paragrafo 2 di questo Articolo sarà inteso conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta trasportati dietro remunerazione o noleggio e destinati ad altro punto del territorio dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO III.

1. — Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente, tramite i canali diplomatici, una impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. — Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo Articolo, deve concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.

3. — Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione che essa è in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti da esse applicate normalmente all'esercizio di servizi aerei internazionali.

4. — Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di esercizio menzionate nel paragrafo 2 del presente Articolo oppure di imporre le condizioni appropriate che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti indicati nell'Articolo II del presente Accordo, in tutti i casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.

5. — L'impresa così designata e autorizzata può cominciare a esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'Articolo XII.

ARTICOLO IV.

1. — Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di revocare il permesso operativo o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo II del presente Accordo da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente o di imporre, se lo ritenga necessario, condizioni all'esercizio di tali diritti:

a) in tutti i casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini di detta Parte contraente; o

b) nel caso in cui tale impresa non sia in grado di ottemperare alle leggi o regolamenti vigenti nel territorio della Parte contraente che ha accordato i diritti sopra citati; o

c) nel caso in cui l'impresa altrimenti manchi di operare in conformità alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. — A meno che una immediata revoca, sospensione o imposizione di condizioni, menzionata nel paragrafo 1, del presente Articolo, si renda necessaria per impedire l'ulteriore violazione di leggi o regolamenti, tale diritto dovrà essere esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.

ARTICOLO V.

1. — Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente, relativi all'ammissione nel, o alla partenza dal, proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o alle operazioni e alla navigazione di tali aeromobili durante la loro permanenza entro il proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, nello stesso modo in cui sono applicati ai propri aeromobili e dovranno essere osservati da tali aeromobili all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte contraente.

2. — Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi all'ammissione nel, o alla partenza dal, proprio territorio di passeggeri, equipaggi, posta o merci degli aeromobili, compresi le leggi e i regolamenti riguardanti l'entrata, la *clearance*, l'immigrazione, i passaporti, le dogane e la quarantena, dovranno essere osservati da o per conto di tali passeggeri, equipaggi, posta o merci dell'impresa designata dall'altra Parte contraente all'entrata o all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte contraente.

ARTICOLO VI.

1. — I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una Parte contraente, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte e dei servizi contemplati nel presente Accordo.

2. — Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di non riconoscere validi, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati a propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

ARTICOLO VII.

Ciascuna Parte contraente può imporre o permettere che siano imposti giusti e ragionevoli oneri per l'uso di pubblici aeroporti e di altre infrastrutture poste sotto il proprio controllo, a condizione che tali oneri non siano maggiori di quelli imposti per l'uso degli stessi aeroporti e infrastrutture ai propri aeromobili nazionali impiegati nell'esercizio di analoghi servizi internazionali.

ARTICOLO VIII.

1. — Agli aeromobili dell'impresa designata da ciascuna Parte contraente, che effettuano servizi di trasporto aereo regolati dal presente Accordo, sarà consentito l'accesso e la partenza dai territori dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa.

2. — Ciascuna Parte contraente, su basi di stretta reciprocità, garantirà la totale esenzione all'impresa designata dall'altra Parte contraente dalle restrizioni all'importazione, e dal pagamento di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro diritto o tassa gravante sui carburanti, lubrificanti, scorte tecniche di consumo, parti di ricambio (ivi compresi i motori), dotazioni normali di bordo, provviste di bordo ed altri prodotti destinati all'esclusivo uso degli aeromobili che la detta impresa impiega nei servizi di trasporto aereo previsti dal presente Accordo. Tali esenzioni doganali e fiscali si applicheranno ai materiali:

a) introdotti nei territori di una Parte contraente e destinati ad essere impiegati a bordo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente;

b) esistenti a bordo degli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente all'arrivo e alla partenza dai territori dell'altra Parte contraente;

c) presi a bordo degli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente nei territori dell'altra Parte contraente e destinati ad esclusivo uso dei suddetti aeromobili.

3. — I materiali ammessi a fruire delle agevolazioni doganali e fiscali previste dal precedente paragrafo potranno essere impiegati o consumati anche nel corso dei voli sui territori della Parte contraente che ha concesso le dette agevolazioni, ma non potranno essere utilizzati per usi diversi dai servizi di trasporto aereo. Essi dovranno essere riesportati nei casi in cui non siano impiegati per i suddetti servizi a meno che non vengano dati in affitto o ceduti ad altra impresa di trasporto aereo fruente delle stesse agevolazioni o sia loro concesso lo svincolo doganale (nazionalizzazione), secondo le disposizioni vigenti nei territori della suddetta Parte contraente. In attesa del loro impiego, consumo o altra destinazione, tali materiali resteranno sotto il controllo doganale.

4. — Le agevolazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno applicate nella maggiore misura possibile e in ogni caso nei limiti consentiti dalle disposizioni nazionali, ai materiali costituenti attrezzatura tecnica al suolo, introdotti nel territorio di una Parte contraente per il servizio di assistenza agli aeromobili appartenenti all'impresa designata dell'altra Parte contraente.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — Le agevolazioni previste dal presente Articolo si intendono subordinate all'osservanza delle procedure normalmente in vigore nei territori della Parte contraente che le concede e non si estendono agli oneri relativi alla prestazione di servizi.

ARTICOLO IX.

1. — Vi sarà pari ed equa possibilità per le imprese designate di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.

2. — Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente dovrà prendere in considerazione gli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente, in modo da non interferire indebitamente sui servizi da questa operati sulle rotte specificate o parte delle stesse rotte.

ARTICOLO X.

1. — I servizi convenuti operati dalle imprese designate delle due Parti contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate e il loro scopo principale sarà di offrire una capacità adeguata alle esigenze del traffico tra il Paese del quale tale impresa ha la nazionalità e il Paese di ultima destinazione del traffico. Il diritto di imbarcare o sbarcare su tali servizi traffico internazionale destinato a, e proveniente da, terzi Paesi in un punto o punti sulle rotte specificate nella tabella allegata al presente Accordo sarà esercitato in conformità ai principi generali di ordinato sviluppo sottoscritti da ambedue i Governi e sarà subordinato al principio generale che la capacità deve essere correlata:

- a) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine e i Paesi di destinazione;
- b) alle esigenze dei servizi diretti; e
- c) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa l'impresa, tenuto conto dei servizi locali e regionali.

2. — Prima dell'inizio dei servizi convenuti e per le successive variazioni di capacità, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente Articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.

3. — Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti all'approvazione delle autorità aeronautiche almeno 30 giorni prima della data della loro entrata in vigore.

ARTICOLO XI.

Le autorità aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro domanda, quelle statistiche periodiche o di altro genere che possono essere ragionevolmente richieste allo scopo di riesaminare la capacità offerta sui servizi convenuti dall'impresa designata della Parte contraente citata per prima nel presente Articolo. Tali statistiche dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per determinare il volume del traffico trasportato dall'impresa sui servizi convenuti e l'origine e la destinazione di detto traffico.

ARTICOLO XII.

1. — Ai fini dei successivi paragrafi, il termine « tariffa » significa i prezzi da pagarsi per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni alle quali tali prezzi sono applicati, ivi inclusi prezzi e condizioni per servizi di agenzia e altri servizi ausiliari, escludendo, tuttavia, le remunerazioni e le condizioni per il trasporto di posta.

2. — Le tariffe da applicarsi da parte dell'impresa di una Parte contraente per il trasporto al o dal territorio dell'altra Parte contraente saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi i costi di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe di altre imprese.

3. — Le tariffe menzionate al paragrafo 2 del presente Articolo devono essere possibilmente concordate tra le imprese designate di entrambe le Parti contraenti, dopo consultazioni con le altre imprese operanti sull'intera rotta o su parte di essa, e tale accordo deve essere raggiunto, ove possibile, attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale.

4. — Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine può essere ridotto, previo accordo delle sudette autorità.

5. — Tale approvazione può essere data espressamente. Se nessuna delle autorità aeronautiche ha manifestato il proprio dissenso entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, a termini del paragrafo 4 del presente articolo, tali tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso in cui il termine di presentazione venga ridotto, in conformità alle disposizioni del paragrafo 4, le autorità aeronautiche possono convenire che il termine entro il quale ogni eventuale dissenso deve essere notificato sia inferiore a trenta (30) giorni.

6. — Se una tariffa non può essere concordata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o se entro il termine stabilito dal paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità aeronautica avrà notificato all'altra autorità aeronautica il proprio dissenso in merito ad una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 3, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno adoperarsi, dopo consultazione con le autorità aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui parere ritengano utile, per stabilire di comune accordo la tariffa.

7. — Se le autorità aeronautiche non possono accordarsi su una tariffa ad esse sottoposta a norma del paragrafo 4 del presente Articolo, oppure sulla determinazione di una tariffa a norma del paragrafo 6 del presente Articolo, la controversia deve essere regolata in conformità alle disposizioni dell'Articolo XVI del presente Accordo.

8. — Una tariffa stabilita in conformità alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore fino a quando non sia stata stabilita una nuova tariffa. Nondimeno, le disposizioni del presente paragrafo non varranno a prorogare la validità di una tariffa per più di dodici (12) mesi successivi alla data alla quale essa sarebbe altrimenti divenuta inapplicabile.

ARTICOLO XIII.

Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio, le eccedenze, rispetto alle spese, dei proventi realizzati nel proprio territorio da tale impresa in relazione al trasporto di passeggeri, posta e merci.

ARTICOLO XIV.

1. — In uno spirito di stretta cooperazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno tra di loro di volta in volta allo scopo di assicurare l'applicazione e una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e della tabella ad esso allegata e si consulteranno, ove necessario, per concordare emendamenti.

2. — Ciascuna Parte contraente può richiedere consultazioni, che possono essere condotte tramite incontri diretti oppure per corrispondenza e che dovranno iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a meno che entrambe le Parti Contraenti non concordino su una estensione di tale termine.

ARTICOLO XV.

1. — Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente Accordo, potrà richiedere consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla data della richiesta.

2. — Se le autorità aeronautiche raggiungeranno un accordo circa la modifica del presente Accordo, tale modifica entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata mediante uno Scambio di Note diplomatiche.

ARTICOLO XVI.

1. — Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati tra di loro.

2. — Se le Parti contraenti non riusciranno a raggiungere una soluzione mediante negoziati,

a) esse potranno deferire la controversia alla decisione di un tribunale arbitrale nominato di comune accordo o a qualsiasi persona od ente; oppure

b) su richiesta di una Parte contraente, la decisione della controversia può essere deferita a un tribunale di tre arbitri, dei quali uno sarà nominato da una Parte contraente, un altro dall'altra Parte contraente e il terzo dai due arbitri così designati. Ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di una Nota diplomatica dell'altra Parte contraente contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato e il terzo arbitro sarà designato nel successivo periodo di sessanta giorni. Se una o l'altra Parte contraente omette di nominare un arbitro nel periodo indicato o se il terzo arbitro non è designato nel periodo stesso, l'una o l'altra Parte contraente potrà richiedere

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale di designare, a seconda dei casi, uno o più arbitri.

In tal caso, il terzo arbitro dovrà essere cittadino di un terzo Stato e agire come presidente del tribunale arbitrale.

3. — Se e sino a quando una Parte contraente o l'impresa designata di una Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente Accordo alla Parte contraente che si trovi in difetto o alla impresa designata di tale Parte contraente.

ARTICOLO XVII.

Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti aderiscano, il presente Accordo verrà modificato mediante uno Scambio di Note onde renderlo conforme alle disposizioni di tale Convenzione.

ARTICOLO XVIII.

1. — Ciascuna Parte contraente può in ogni momento notificare all'altra il proprio desiderio di porre termine al presente Accordo. Tale notifica sarà inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). Nel caso in cui tale notifica sia stata effettuata, il presente Accordo avrà termine dodici mesi dopo la data nella quale la notifica sia stata ricevuta dall'altra Parte contraente, a meno che la notifica stessa venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo.

2. — In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, la notifica si riterrà ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI).

ARTICOLO XIX.

Il presente Accordo ed ogni emendamento allo stesso verrà registrato presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

ARTICOLO XX.

Il presente Accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo allo Scambio di Note relativo allo strumento italiano di ratifica.

FATTO a Kingston il 18 maggio 1971 in duplice originale, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana:*
E. CASAGRANDI

Per il Governo di Giamaica:
H. SHEARER

TABELLA DELLE ROTTE**SEZIONE 1.**

A. — L'impresa designata dal Governo di Giamaica avrà il diritto di operare i servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate, in ambedue le direzioni, e di fare regolarmente scalo in Italia nei punti specificati nel presente paragrafo:

Rotta 1. — Punti in Giamaica - punti in Paesi dei Caraibi (comprese le isole Bahama), ad esclusione di Cuba e San Juan, Portorico - isole Canarie - due punti in Europa - Roma o Milano - quattro punti da scegliersi in Africa, Europa orientale, Medio Oriente.

Rotta 2. — Punti in Giamaica - punti in Paesi dei Caraibi (comprese le isole Bahama), ad esclusione di Cuba e San Juan, Portorico - isole Canarie - quattro punti in Africa occidentale oppure in Africa settentrionale - Roma o Milano.

B. — L'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana avrà il diritto di operare i servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate, in ambedue le direzioni, e di fare regolarmente scalo in Giamaica nei punti specificati nel presente paragrafo:

Rotta 1. — Punti in Italia - due punti in Europa (ad esclusione di Londra e Parigi) - Santo Domingo-Kingston o Montego Bay-Panama Città-Città del Messico.

Rotta 2. — Punti in Italia - due punti in Europa (ad esclusione di Londra e Parigi) - Santo Domingo-Kingston o Montego Bay - quattro punti da scegliersi in Panama Città, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile.

SEZIONE 2.

1. — L'impresa designata di ciascuna Parte contraente nell'esercizio di servizi aerei sulle rotte elencate nella Sezione 1 di cui sopra, godrà pieni diritti di traffico da e per ciascun punto.

2. — Uno o più punti su una qualsiasi delle rotte specificate possono essere omessi in qualsiasi volo, a scelta della impresa designata.

3. — Con riferimento all'articolo 1 si conviene che l'impresa designata di ciascuna Parte contraente avrà in ogni caso il diritto di operare fino a quattro (4) servizi settimanali in totale in ciascuna direzione sulle rotte specificate con aeromobili di capacità fino a quella del Boeing 747.

4. — L'impresa designata di una Parte contraente avrà il diritto di scegliere il punto nel territorio dell'altra Parte contraente e i punti in territori di terzi Stati da operarsi su ciascuna delle rotte specificate nella Sezione 1 di cui sopra. Dopo la scelta iniziale, l'impresa interessata può cambiare una volta tale punto e/o punti nel periodo di un anno successivo a detta scelta iniziale. Dopo di che, sostituzioni possono essere operate due volte l'anno.